



N. 14 - marzo 2023

A.S. n. 377-A – Poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione del termine per l'assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

Il disegno di legge in titolo, **di iniziativa dei senatori Bongiorno, Romeo e altri** si propone di restituire effettività all'obbligo imposto, dall'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p., al PM di **assumere informazioni** dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato **entro tre giorni dall'iscrizione della *notitia criminis*** nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere.

A tal fine il provvedimento in esame, nel testo approvato in sede referente dalla Commissione giustizia, attraverso modifiche alla legge n. 106 del 2006, prevede che nel caso in cui il PM assegnatario delle indagini non proceda nel termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa, **il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione del procedimento**, procedendo direttamente o attraverso l'assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio all'assunzione di informazioni dalla persona offesa, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini. Il disegno di legge inoltre prevede che il procuratore generale presso la corte di appello debba **acquisire** con cadenza trimestrale, dalle procure della Repubblica del distretto i **dati sul rispetto del termine fissato** dall'articolo 362, comma 1-ter c.p.p.. Questi dati dovranno poi essere inviati al procuratore generale presso la Corte di cassazione, con una relazione almeno semestrale.

Contenuto

Nel merito il provvedimento, nel testo licenziato dalla Commissione giustizia, **consta di un solo articolo.**

Il disegno di legge, nella sua originaria formulazione, modificava l'articolo 372 c.p.p., introducendo una ulteriore **ipotesi di avocazione delle indagini** preliminari da parte del procuratore generale presso la corte d'appello. Tale ipotesi ricorreva quando, **il PM** – nell'ambito di procedimenti per delitti di violenza domestica o di genere - **non assumeva, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, informazioni** dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza

Il **comma 1, lett.a)**, dell'**articolo unico**, aggiunge un ulteriore comma (comma 2-bis) all'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di **titolarità dell'azione penale.**

Il nuovo comma *2-bis* prevede che il procuratore della Repubblica - che in base proprio all'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006 è il titolare esclusivo dell'azione penale – possa, con provvedimento motivato, **revocare l'assegnazione** del procedimento al PM designato, se questi - nell'ipotesi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere - **non rispetti il termine previsto dall'articolo 362, comma 1-ter c.p.p., acquisendo, nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, informazioni** dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza¹.

I reati di violenza domestica o di genere (consumati o tentati) richiamati dalla norma sono i seguenti:

- omicidio (art. 575 c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.);
- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);
- lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-*quinquies*, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.).

L'art. 2 della legge n. 69 del 2019, c.d. legge sul codice rosso, è intervenuto sull'art. 362 c.p.p., introducendo un comma *1-ter*, in base al quale, per una serie di delitti ricondotti alla violenza di genere e domestica, il PM è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della *notitia criminis*. Attraverso tale norma si è inteso dare attuazione agli artt. 10 e 20 della [Direttiva 2012/29/UE](#), che prevedono il diritto della vittima ad essere sentita nel corso del procedimento penale e a fornire elementi di prova e il diritto alla protezione durante le indagini. La Direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo, dopo la presentazione della denuncia, e che l'atto non sia ripetuto se ciò non sia strettamente necessario ai fini dell'indagine. Il **termine** dei tre giorni indicato nell'art. 362 c.p.p. è stato considerato **ordinatorio**, già nelle sue prime applicazioni, vista l'assenza di una comminatoria di nullità o inutilizzabilità dell'atto compiuto oltre il termine. A ben vedere il comma *1-ter* dell'articolo 362 c.p.p. introduce, in concreto, un **protocollo investigativo** di matrice legislativa. Questo protocollo di indagine prevede **deroghe** sia quando emerga la necessità di tutelare i minori, sia quando sia opportuno garantire più a lungo la riservatezza delle indagini.

Per un'analisi di impatto della disciplina normativa recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» ad un anno dalla sua entrata in vigore si veda il Rapporto: un anno di “Codice Rosso” (novembre 2020) predisposto dal Ministero della giustizia. Nel già ricordato Rapporto ministeriale sull'attuazione del codice rosso, si sottolinea come alcuni Uffici di procura, nell'applicazione della deroga prevista dalla legge circa il rispetto del termine di tre giorni per l'assunzione di informazioni, abbiano individuato una casistica dettagliata, richiedendo, per queste tassative ipotesi, ai P.M. di trasfondere la loro valutazione in provvedimento scritto da inserire in atti.

¹ Il termine “istanza” è stato interpretato nel senso di “segnalazione” proveniente dal Centro antiviolenza o qualsiasi altro presidio quale Servizi sociali, Servizi di neuropsichiatria infantile o servizi ospedalieri in genere e simili.

Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il PM può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Revocata l'assegnazione, il procuratore della Repubblica, è tenuto, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, a provvedere senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, che già ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, giustificano la deroga al termine dei tre giorni.

La **lett. b)** del **comma 1** dell'articolo unico del disegno di legge aggiunge un nuovo comma *1-bis* all'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che disciplina **l'attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello**.

Questa attività di vigilanza si sostanzia nella acquisizione di dati e notizie dalle procure del distretto e nell'obbligo per il procuratore generale presso la corte d'appello di redigere una relazione annuale da inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

In base alla modifica proposta il procuratore generale presso la corte di appello è tenuto ogni tre mesi ad **acquisire dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.** entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti di violenza di genere e domestica, nonché ad inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

a cura di Carmen Andreuccioli